

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°84 IN DATA 27/9/2012

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 113 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs 18.8.2000, n. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli Statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
 - [d)
 - e)
 - f)]
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
- 3.bis Il trasporto funebre, l'inumazione in campo comune, la cremazione e l'esumazione ordinaria sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di indigenza o di bisogno è determinato con riferimento ai criteri approvati dal competente organo comunale per determinare la soglia di indigenza.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, lettera f) del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e si possano fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di n. 1 posto salma refrigerato, a cui se ne aggiunge uno isolato per i cadaveri o portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.

CAPO III FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
/...../

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e, cioè:
 - a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, [...], il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è determinato con riferimento ai criteri approvati dal competente organo comunale per determinare la soglia di indigenza.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, [.....] ove ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Articolo 13

Esercizio del servizio di trasporti funebri

- [1.]
2.
3.
4.
5.]
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

[.....]

Articolo 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste e [.....] tenendo conto di eventuali prescrizioni del medico necroscopo.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
- [4.]

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18
Trasferimento di salma senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei famigliari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco ~~f.....~~ può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo [.....]
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19
Morti [.....] portatori di radioattività

- [1.....]-
[2.....]
[3.....]
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

[3.-----.]

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

[6-----.]

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/1990.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. [.....] In merito all'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è fatta salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi [...] di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. [.....]

CAPO V

DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

Articolo 24/bis

Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Articolo 24/ter
Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto, e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a) assistenza composizione della salma;
 - b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c) prelievo da parte di operatori qualificati;
 - d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero;
 - e) noleggio accessori di base-catafalco, tavolino portafirme ecc. - ove necessario.
3. L'impresa nello svolgimento dell'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - b) vestizione e toeletta funebre;
 - c) fornitura composizioni floreali;
 - d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Articolo 24/quater
Usi funebri locali

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa numericamente adeguato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. A tal fine si determina in tre operatori, compreso l'autista del carro funebre, l'unità operativa minima per l'esecuzione del servizio di trasporto riferito a salme di persone di età superiore ai dieci anni.

2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.
4. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
5. L'autofunebre è tenuta all'esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 24/quinquies Rapporti con le comunità religiose

L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 24/sexies Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, dando applicazione alle norme sull'autocertificazione, è tenuto a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.
3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
4. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

Articolo 24/septies Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore un'equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.
2. [-----]
3. -In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.
4. Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salve le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari ad euro 50,00. Per i residenti in Trecate il diritto fisso viene esatto nella misura ridotta di euro 25,82.

Il pagamento del diritto fisso si applica anche alle salme che, provenienti da altri Comuni, vengono trasportate al forno crematorio di Trecate per ivi essere cremate”;

Articolo 24/octies Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Trecate è a carico del Comune nel caso di persona non abbiente, qualificata tale con riferimento ai criteri approvati dal competente organo comunale per determinare la soglia di indigenza, o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio di Polizia Mortuaria nei termini previsti di permanenza nella camera mortuaria o ardente.

Articolo 24/novies Dell'impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18.6.1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal D.lgs. 31.3.1998 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
2. Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico, il quale ne svolge le funzioni direttive.
3. Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.
4. Le imprese che intendono esercitare la propria attività nel Comune certificano al Servizio di Polizia Mortuaria i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
5. Dette imprese producono al Servizio di Polizia Mortuaria e mantengono aggiornate:

- a) certificazione dettagliata circa la capacità tecnica (carri funebri in dotazione) e di risorse umane (personale alle proprie dipendenze) a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b) documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture.
6. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto fosse insufficiente o non apparisse conforme a legge, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

Articolo 24/decies
Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
 - a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
 - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

Articolo 24/undecies
Esercizio dell'attività d'impresa

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
2. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture dell'impresa ammessa a lavorare nel cimitero.

Articolo 24/duodecies
Regime del trattamento del personale dell'impresa

1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, anche tramite scambi informativi con gli enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

Articolo 24/terdecies
Idoneità dei mezzi

1. Gli automezzi debbono possedere le caratteristiche previste dall'art. 20 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, [.....]
2. Gli automezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e decoro [.....]

Articolo 24/quaterdecies
Reclami

1. Gli uffici del Servizio di Polizia Mortuaria accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.
2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricezione.
3. Il Responsabile del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4. La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 25 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero sito nel territorio.

Articolo 26 Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 18.8.2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D. P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Articolo 29 Ammissione nei reparti speciali

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di

pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. Si applica l'art. 139 del D.lgs 18.8.2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano [.....] si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionali);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale – opzionale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le misure nello stesso piano indicate.
[.....]
8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate [...] ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 33 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto .
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna [.....]

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Articolo 34 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285

Articolo 35 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno

della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

[4.....]

[5.....]

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. Qualora il comune non avesse disponibilità di loculi il deposito provvisorio potrà essere consentito in tombe private o in loculi/cellette ossario individuali già in concessione, previa autorizzazione del concessionario ed a titolo gratuito.
8. Il deposito provvisorio è soggetto ad autorizzazione amministrativa.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazioni è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 38
Esumazione straordinaria

- ~~1.~~ L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura della stessa o in altro cimitero o per cremazione [.....]
 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
 3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità
 4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte [.....]
- {5.....}

Articolo 39
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale [.....] in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocamento di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 40

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

- [1.]
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Le cassetine di zinco contenenti i resti mortali possono essere collocate anche in loculi o cellette già occupate, se sufficientemente capienti.

Articolo 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali

Articolo 43 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiale e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria nei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 44 Oggetto e finalità

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03, la Circolare Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993. e Circ. MS n° 10/98.

Articolo 45 Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'apposito impianto sito nel Cimitero o, in difetto, dell'impianto funzionale più vicino.
2. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa non può essere eseguita se non nell'impianto di cremazione autorizzato.

Articolo 46 Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si è verificato il decesso, secondo le norme di legge, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, mediante le modalità indicate nelle norme vigenti.
2. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, che dimostrino valida legittimazione civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

Articolo 47 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Articolo 48
Luoghi e Modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa:
 - alla conservazione, mediante sepoltura, tumulazione o dispersione nel Cinerario Comune, così come previsto nel successivo art. 49;
 - all'affidamento o alla dispersione, così come indicato nel successivo art. 50;
2. Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Articolo 49
Conservazione mediante Sepoltura, Tumulazione o Dispersione nel
Cinerario Comune

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante:
 - tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – cellette - loculi – tomba di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate;
 - tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione . Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo.
2. Le urne possono essere tumulate in celletta, in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza ed anche se sia già presente nello stesso loculo un feretro. Le dimensioni delle nicchie cinerarie sono di cm 50x50x50. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente le dimensioni massime di cm 40x40x40. Tale contenitore deve inoltre essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni di cm. 50 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato. Il servizio inumazione ceneri viene effettuato a pagamento secondo la tariffa stabilita dall'organo competente.

3. Nel cimitero del Comune è individuato un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 50

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30/03/2001 n. 130, e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 Legge R.P. N. 20/2007.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 della citata legge Regionale. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.
4. Qualora la custodia avvenga in comune diverso dal Comune di Trecate, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avverrà la custodia.
5. I soggetti di cui al comma 3 presentano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
 - l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
8. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, viene richiamato l'art. 49 comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 51

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a

comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge Regione Piemonte.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 10 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel Cimitero Comunale. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ed in caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, a cura del gestore del Servizio Cimiteriale. Parimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i dieci i giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune, a cura del gestore del Servizio Cimiteriale.
4. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Trecate anche tramite il gestore del servizio cimiteriale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Trecate ma in territorio Regionale, l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avviene la dispersione.

Articolo 52

Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 legge Regionale N. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:
 - i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;

- i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto e' da cremare, se e' stato cremato, quando e dove;
- il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile;
- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regionale Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima.
- l'Autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l' Autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

Articolo 53

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - b) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi;
 - e) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei ratti liberi da natanti e manufatti.
5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

8. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f legge 130/01).

Articolo 54

Dispersione delle ceneri sul territorio del Parco Naturale Valle del Ticino

1. La dispersione in natura delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel fiume Ticino nei tratti liberi da natanti e manufatti. Durante la stagione balneare (giugno – settembre) le ceneri potranno essere disperse solo dall'alba alle ore 7,30;
 - b) in altri corsi d'acqua previo parere favorevole dell'Ente Parco;
 - c) in aree naturali del territorio del Parco Naturale Valle del Ticino, a distanza di almeno duecento metri da ogni insediamento abitativo, dagli edifici, dai manufatti, dalle aree attrezzate, dai parcheggi e a distanza di almeno cento metri dai corsi d'acqua, dalle lanche, dalle strade e dalle piste ciclabili.
2. Durante la dispersione in natura si dovranno evitare interferenze con altre persone presenti sul territorio del Parco Naturale Valle del Ticino (pescatori, fruitori, agricoltori ecc.).

Articolo 55

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico, secondo le tariffe stabilite dall'organo competente.
2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 56

Registri cimiteriali

1. L'Ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri. Analogamente, annoterà in

apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri, del defunto ed il luogo di conservazione e le eventuali, successive variazioni.

Articolo 57 Informazione ai Cittadini

1. Il Comune di Trecate promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Trecate e all'albo pretorio Cimiteriale.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 58 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 59 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli. Il motivo di salute è attestato mediante una certificazione medica. A partire dal compimento dell'80° anno di età il permesso è concesso in virtù dell'età senza bisogno di documentazione medica.
- Dal 70° anno di età è consentito l'accesso in bicicletta senza bisogno di certificazione medica.
- In ogni caso è comunque necessario acquisire il preventivo permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- I giorni in cui è consentito l'accesso al Cimitero con veicoli ai titolari del permesso sopra citato sono stabiliti mediante ordinanza del Sindaco.
- Eventuali altre richieste in occasione del verificarsi di circostanze eccezionali saranno valutate di volta in volta.

Articolo 60 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) [-----]
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti),
 - i) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino all'esumazione ed all'estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi , frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all' autorità giudiziaria.

Articolo 61 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 62 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 96.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 63
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 64
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Articolo 65
Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 5bis Su istanza motivata dell'interessato e previa verifica istruttoria da parte dell'Ufficio Assistenza del Comune è consentito il pagamento rateale del canone di concessione secondo il piano di rateizzazione proposto dall'istante. Sulla base delle soprascritte valutazioni la rateizzazione è autorizzata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la persona o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 66
Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali [.....]
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo alle condizioni che saranno allora vigenti [.....]
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide [.....] per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (lett. a. comma 2) dalla stipulazione del relativo contratto con il Comune, mentre per gli ossarietti, le nicchie/mensole cinerarie, i loculi o comunque per le sepolture private individuali (lett. b. e c comma 2) dalla tumulazione delle salma o dei resti mortali
5. /-----/.
6. -----.]

Articolo 67
Modalità di concessione

1. [.....]
2. L'assegnazione della sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 65 avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture [~~di cui al primo comma~~] non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. [.....,],]
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al

Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 68 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 66, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Analoga procedura sarà seguita per l'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari, che va comprovata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge dal fondatore del sepolcro e depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria [.....]
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 69 Manutenzione [.....]

1. La manutenzione della sepoltura privata spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere, [.....] anche in ragione del numero dei posti in concessione, la quota parte loro spettante, risultante da analitico prospetto approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione, pena la decadenza.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

[4.....]

[5.....]

Articolo 70

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 65 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 81 ed alla esecuzione delle opere relative entro [.....] i termini indicati nel regolamento edilizio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., che saranno in quel momento vigenti, salvo proroga e pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detti termini decorrono dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. [.....]

CAPO II

DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 71

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da ciascuno di essi
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 68 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 68, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. [...]
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 72

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/30 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 73

Rinuncia a concessione di area libera

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale il rimborso di una somma per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 74

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 65, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Urbanistica, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 75

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

- 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 65, a condizione che siano libere o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Urbanistica d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.
- 3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 63.
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 76

Revoca

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R.10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà

concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 77

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 67, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 70, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 69;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi .
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 78

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 79 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 68 ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 80 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile del [.....] Settore Urbanistica-Ecologia.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 61 e 62 in quanto compatibili.

Articolo 81

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private [.....] sono subordinati al rilascio da parte del Responsabile del Settore Urbanistica-Ecologia del permesso a costruire, previo parere favorevole [.....] dell'A.S.L. competente e della Commissione igienico-edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa con possibilità di [.....] autorizzare altri loculi subordinatamente ad [.....]¹ esigenze tecniche [.....]
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente [.....] previsto dalle norme nazionali in materia di polizia mortuaria.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del [.....] Settore Urbanistica-Ecologia.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del [.....] Settore Urbanistica-Ecologia.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 82 Responsabilità [.....]

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- [2.....]
- 3 [.....] I concessionari sono tenuti al pagamento dell'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, che sarà calcolato dall'Ufficio Urbanistica, al quale dovrà essere consegnata copia della ricevuta di avvenuto pagamento, prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 83 Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche [.....] evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Al termine dei lavori l'impresa dovrà presentare all'Ufficio Ecologia apposita autocertificazione con la quale dichiarare di aver regolarmente provveduto allo smaltimento dei suddetti materiali indicando i relativi siti.

Articolo 84 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 85 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 86 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 87 Vigilanza

1. Il Responsabile del [.....] Settore Urbanistica-Ecologia vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. [.....]
3. A lavori ultimati, il progettista ed il concessionario committente dovranno presentare all'Ufficio Urbanistica apposita dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 88
Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste , per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 89
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita

di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 90

Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 91

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; (opzionale)
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 92

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R.10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 93 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 91, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 89.

Articolo 94 Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per [-----] recinto, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. [.....] Le disposizioni si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti dalla data di entrata in vigore dello stesso.[.....]

2. Le disposizioni di cui all'art. 69 hanno decorrenza a partire da (un) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 71, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi. Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente come pure ogni relativo provvedimento adottato durante la vigenza del precedente medesimo regolamento.

Articolo 96

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi busti, o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 97

Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è il responsabile del Settore Amministrativo.

Articolo 98

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 99

Sepulture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 100 Norma transitoria

Le concessioni di ossarietti, nicchie/mensole cinerarie individuali, loculi o comunque sepolture private individuali, già rilasciate dal Comune per una durata di anni 30 dalla data di emissione del documento contabile del Comune o dalla data di stipulazione del relativo contratto, si intendono tutte rilasciate per 30 anni decorrenti dalla data della tumulazione, salvo rinnovo.

TARIFFARIO – ALLEGATO “A”
AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

AREE

5° Recinto: mq 12	€ 6.197,00
5° Recinto: area per costruzione tomba monumentale	€ 12.395,00

Retrocessione: al concessionario viene restituita una somma pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata; per le opere costruite sull'area al concessionario viene rimborsata una somma stabilita sulla base della valutazione delle opere stesse, effettuata dall'Ufficio Urbanistica.

Aree Retrocesse: tariffa ordinaria maggiorata del valore dell'eventuale manufatto risultante dalla stima dell'Ufficio Urbanistica

SEPOLCRETI

3° Recinto: tipi A - B	€ 465,00 a loculo
4° Recinto: da 10 e da 15 loculi	€ 465,00 a loculo
<u>Retrocessione</u> :	€ 310,00 a loculo
5° Recinto: tipo A (12 loculi)	€ 14.874,00
tipo B – cappelle di famiglia (8 loculi)	€ 17.043,00
tipo C (12 loculi)	€ 16.113,00

Retrocessione: al concessionario viene restituita una somma pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

TOMBE GENTILIZIE

1° - 2° - 3° - 4° Recinto	€ 465,00 a loculo
---------------------------	-------------------

Retrocessione: € 310,00 a loculo

TOMBE PIANE

1° - 3° Recinto € 465,00 a loculo

Retrocessione: € 310,00 a loculo

TOMBE SOTTERRANEE

2° Recinto: da 9 loculi € 361,00 a loculo

Retrocessione: € 248,00 a loculo

TOMBE A PORTICATO

1° - 2° Recinto: da 16 loculi € 361,00 a loculo

Retrocessione: € 248,00 a loculo

LOCULI (SEPOLTURE INDIVIDUALI)

1° - 2° - 3° - 4° Recinto € 465,00

Retrocessione: € 310,00

5° Recinto: Reparti D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/X – D/Y

1° - 5° fila € 930,00

2° - 4° fila € 991,00

3° fila € 1.053,00

6° fila € 868,00

Retrocessione: al concessionario viene restituita una somma pari ad 1/30 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

5° Recinto: Reparto D/Z

1° - 5° fila € 1.859,00

2° - 3° - 4° fila € 1.962,00

Retrocessione: al concessionario viene restituita una somma pari ad 1/30 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

5° Recinto: Campo D)

1° - 4° fila

€ 2.066,00

2° - 3° fila

€ 2.582,00

Retrocessione: al concessionario viene restituita una somma pari ad 1/30 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

CELLETTE OSSARIO – URNE CINERARIE

1°- 2°- 3°- 4° Recinto

€ 103,00

Retrocessione:

€ 41,00

5° Recinto: Campo D)

€ 775,00

Retrocessione: al concessionario viene restituita una somma pari ad 1/30 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

- ❖ Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (art. 68/4)
€ 103,29
- ❖ Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 68/5)
€ 154,94
- ❖ Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari (art. 68/6)
€ 154,94
- ❖ Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di segreteria (artt. 71/1 e 71/2)
€ 51,65
- ❖ Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre ai diritti di segreteria (art. 71/3)
€ 51,65
- ❖ Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 71/6)
€ 51,65
- ❖ Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art. 35)
€ 51,65
- ❖ Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art. 35)
€ 51,65
- ❖ Canone trimestrale per il deposito provvisorio di feretro in apposito loculo messo a disposizione dal Comune (art. 35)
€ 15,49

TARIFE PER OPERAZIONI CIMITERIALI

TIPO OPERAZIONE	TARIFFA
INUMAZIONE	320,00
TUMULAZIONE IN LOCULO FRONTALE	180,00
TUMULAZIONE IN LOCULO LATERALE	240,00
TUMULAZIONE IN CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO	400,00
TUMULAZIONE IN CELLETTA OSSARIO O URNA CINERARIA	52,00
ESUMAZIONE CON INUMAZIONE DI SALMA IN CAMPO TRASLATI	620,00
ESUMAZIONE CON TUMULAZIONE DI SALMA IN LOCULO O FRONTALE	480,00
ESUMAZIONE CON TUMULAZIONE DI SALMA IN LOCULO LATERALE	540,00
ESUMAZIONE CON TUMULAZIONE DI SALMA IN CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO	698,00

TARIFE PER OPERAZIONI CIMITERIALI

TIPO OPERAZIONE	TARIFFA
ESUMAZIONE CON TUMULAZIONE DI CASSETTINA DI ZINCO O URNA CINERARIA	349,00
ESUMAZIONE SENZA RINVENIMENTO DI RESTI	305,00
ESUMAZIONE CON COLLOCAZIONE RESTI IN OSSARIO COMUNE	305,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE CON INUMAZIONE DI SALMA IN CAMPO TRASLATI	500,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE CON TUMULAZIONE DI SALMA IN LOCULO FRONTALE	360,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE CON TUMULAZIONE DI SALMA IN LOCULO LATERALE	420,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE CON TUMULAZIONE DI SALMA IN CRIPTA O IN TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO	582,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE CON TUMULAZIONE DI CASSETTINA DI ZIN- ZINCO O URNA CINERARIA	240,00
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE SENZA RINVENIMENTO DI RESTI	190,00

TARIFFE PER OPERAZIONI CIMITERIALI

TIPO OPERAZIONE	TARIFFA
ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE CON COLLOCAZIONE RESTI IN OSSARIO COMUNE	190,00
ESTUMULAZIONE DA CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO ED INUMAZIONE IN IN CAMPO TRASLATI	665,00
ESTUMULAZIONE DA CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO E TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO FRONTALE	525,00
ESTUMULAZIONE DA CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO E TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO LATERALE	585,00
ESTUMULAZIONE DA CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO E TUMULAZIONE SALMA IN TOMBA CON APERTURA DALL'ALTO	745,00
ESTUMULAZIONE DA CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO E TUMULAZIONE CASSETTINA DI ZINCO O URNA CINERARIA	395,00
ESTUMULAZIONE DA CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO SENZA RINVENIMENTO DI RESTI	350,00
ESTUMULAZIONE DA CRIPTA O TOMBA PRIVATA CON APERTURA DALL'ALTO CON COLLOCAZIONE RESTI IN OSSARIO COMUNE	350,00
ESTUMULAZIONE DA CELLETTA OSSARIO E SUCCESSIVA TUMULAZIONE CASSETTITINA O URNA CINERARIA IN LOCULO O TOMBA PRIVATA	52,00

LEGENDA:

[.....] abrogato con precedenti deliberazioni

~~—~~ *abrogato*

in neretto integrazioni e/o modificazioni

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' 24.6.1993 N. 24
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON D.P.R. N. 285/1990:
CIRCOLARE ESPLICATIVA

1. PREMESSA.

L'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha comportato la formulazione, da parte delle competenti autorità locali, di numerosi quesiti interpretativi.

Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'applicazione di detto decreto del Presidente della Repubblica, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8-22 aprile 1991, n. 174, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti, dopo aver sentito il Consiglio superiore di sanità.

2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITÀ PUBBLICA, CONSEGUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 1977 E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 833 DEL 1978.

2.1. Con il decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 si era inteso attribuire ai coordinatori sanitari delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali compiti, in materia di polizia mortuaria, che la precedente normativa assegnava agli ufficiali sanitari, ed ai medici provinciali, intendendo così individuare figure tecniche, investite di compiti strettamente sanitari, che, attraverso l'esercizio della facoltà di delega, avrebbero poi organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze, i relativi servizi. Con la richiamata sentenza n. 174/1991 la Corte costituzionale ha sancito che non spetta allo Stato individuare nei coordinatori sanitari delle unità sanitarie locali della regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli articoli 37/2, 39/1, 43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e nei direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39/1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Al riguardo questo Ministero ha avviato la procedura per la estensione di quanto vigente per la regione Lombardia alle altre regioni e province autonome che si concretizzerà con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di modifica per gli articoli di cui sopra.

2.2. L'art. 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso. Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato testo unico n. 1238/1939.

2.3. L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT.

2.4. Nell'art. 1/7 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 si prevede che il comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro trenta giorni, all'unità sanitaria locale in cui detto comune è compreso; dall'unità sanitaria locale di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa per finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Si può ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori trenta giorni.

Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli uffici di igiene comunali sono state trasferite alle unità sanitarie locali, nell'art. 1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba essere tenuto presso l'unità sanitaria locale (generalmente al servizio igiene pubblica). Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, è competenza regionale l'individuazione dell'unità sanitaria locale che dovrà tenere il registro in questione.

3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE. AUSILIO DELL'ECG.

3.1. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.

La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso

antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica. In alternativa, è consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4/5 e dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti prima, di un elettrocardiografo.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

3.2. I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

- a) accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990;
- b) decesso con decapitazione o maciullamento;
- c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE.

4.1. La materia disciplinata dal Capo III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.

Le funzioni si distinguono in:

a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

b) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività. Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti.

4.2. Le unità sanitarie locali nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.

Sono stati fissati i seguenti standards:

posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.

4.3. Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria e di sala settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, al deposito di osservazione di cui all'art. 12.

5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA'.

5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

5.2. In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 per i quali è competente l'unità sanitaria locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.

Il sindaco del comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art.34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.

5.3. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art.19 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art.20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

5.4. Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

6. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA.

Ai fini dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

7. MALATTIE INFETTIVO- DIFFUSIVE.

Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive (art. 18 e 25), e per le esumazioni straordinarie delle relative salme (art. 84) l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1a, 2a e 3a dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della sanità. Si ricorda al riguardo che le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese in tale elenco.

Relativamente a quanto prescritto dall'art.18 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI.

8.1. La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della

Repubblica n.285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

8.2. La documentazione da presentare alla prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25 ;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

8.3. La documentazione da presentare all'autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 è oltre a quanto stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990;
- l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;
- certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

8.4. Per la comunicazione dell'autorità consolare italiana al Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego oltre che del telegrafo anche del telex del telefax o di altro adeguato sistema telematico.

9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.

9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla inumazione.

L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare di legno.

Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art. 30.

Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.

Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale a pareti bombate, ecc.).

E' richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm (20 mm se il cofano è destinato ad inumazione).

E' ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta.

Con l'art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

Cosicché, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza

fra i due comuni, così come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente riduttiva, potrà essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km.

Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.

Oltre i 100 km, è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm.

Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno.

Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm.

Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.

E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

9.2. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

- qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
- se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

9.3. Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'apposizione della targhetta metallica esterna è indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme ai feretro nella fossa in caso di inumazione.

Analogamente, è consigliabile che tale medaglia venga utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sarà di materiale refrattario.

9.4. In base all'art. 77 il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

Le autorizzazioni già rilasciate precedentemente alla uscita del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 sono considerate valide.

9.5. Il Ministro della sanità con le procedure di cui all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

9.6. Pur non essendo fissato un tempo massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni climatiche, suggeriscono la opportunità che in ogni regolamento locale siano fissati tali limiti temporali con la individuazione dell'autorità sanitaria incaricata del controllo.

9.7. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

10. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI.

La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.

La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.

Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).

Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree da concedere.

11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI.

L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 innova rispetto alla norma preesistente (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il parere della commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire in base all'art. 55/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, quanto specificato dall'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della legge 21 marzo 1949, n. 101, art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1007, art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 850, nonché art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 8/1972 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi.

Circa il parere del consiglio provinciale di sanità è la regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Si rammenta inoltre che l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata legge n. 142/1990, dovrà riportare il visto di legittimità del segretario comunale, nonché per la regolarità tecnica (aderenza ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990) e contabile, i pareri dei responsabili dei servizi.

L'atto deliberativo consiliare dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità in base all'art. 45 della legge n. 142/1990.

12. INDICAZIONI TECNICHE PER LOCALI E STRUTTURE DI SERVIZIO CIMITERIALE. SERVIZIO DI CUSTODIA. REGISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI.

Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.

E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE.

13.1. Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;

- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

13.3 E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

14. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITÀ PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE.

Data la profondità delle innovazioni si sono articolate le indicazioni in tre sezioni: impianti di cremazione, modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie.

14.1. Impianti di cremazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del sindaco.

Le operazioni da effettuare riguardano:

- a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
- b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;
- c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
- d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;
- e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;
- f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. E' ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.

Entro trenta giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dell'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Da queste norme, nonché dall'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 si trae che non è obbligo del comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso. E' comunque preferibile valutare soluzioni di gestione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.

L'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a deliberare i progetti di costruzione dei crematori al consiglio comunale.

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27 ottobre 1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei comuni interessati.

14.2. Modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione.

La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del sindaco del comune nel quale è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, è tenuto a verificare la presenza di:

1) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.

Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:

- 1.1) disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);
- 1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata (vedasi art.79/3 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990) dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;
- 1.3) dichiarazione di volontà di essere cremato in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.

2) certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3) nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal precedente decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (e quindi solo per espressa volontà del de cuius).

La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrate in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazione.

E' consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.

La manifestazione di volontà di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso avanti a notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne autentica la/e firma/e.

L'art. 77 del codice civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.

Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata al punto 1.2) che precede, e cioè nel caso di dichiarazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi:

- condizione essenziale è che il de cuius non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione;
- è prevalente la volontà del coniuge se in vita;
- se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli in grado più prossimo.

A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.

Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato -- vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio - - è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi.

3) Dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.

In mancanza del coniuge, il primo grado è quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori è necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo punto 4).

Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.

4) Dichiarazione di minore.

Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (articoli 155, 317 e 317-bis del codice civile) o del tutore (articoli 357 e seguenti del codice civile).

5) Dichiarazione di un interdetto.

Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice civile).

14.3. Cinerario comune e nicchie cinerarie.

Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2).

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe.

Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.

15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.

Col decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, in base all'art. 85, comma 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo, eccezionalmente in adeguata discarica.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Si premette che:

- per cadavere si intende: "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale"; con lo stesso termine si indica "il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli";

- per resti mortali si intendono: "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi".

Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 85/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;

b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione del comune si può precedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

E' facoltà di ogni comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorzarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.

In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.

16. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.285/1990.

Con l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti. Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.

In particolare saranno esaminate dal Consiglio superiore di sanità le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi allo stato dell'arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

(Seguono le firme)

MOD. 1

DATI GENERALI

Comune di Prov.

Cimiteri comunali esistenti n. di cui attività n.

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale:

DATI DEMOGRAFICI

Anno										
Popolazione										
Mortalità										

Note per la compilazione.

Serie di dieci anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti.

La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.

DATI SEPOLTURE ANNUE

Anno			
Inumazione di feretri in campo comune			
Altre inumazioni di feretri			
Tumulazione di feretri in loculo			
Tumulazione di feretri in tomba privata			
Deposito temporaneo di feretri			
Tumulazione di urne cinerarie in loculo			
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata			
Dispersione ceneri in cinerario comune			
Totale sepolture			

Dati operazioni cimiteriali annue

Anno			
Esumazione andate a buon fine			
Estumulazioni andate a buon fine			
Esumazioni con reinumazione			
Estumulazioni con ritumulazione			
Esumazioni con cremazioni resti mortali			
Estumulazioni con cremazioni resti mortali			
Estumulazioni con inumazione			
Totale operazioni cimiteriali			

Note per la compilazione:

Riportare la serie degli ultimi tre esercizi conclusi.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali

.....

Il Sindaco

.....

MOD. 2

DATI GENERALI CONCERNENTI I CIMITERI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
COMUNE DI PROV.

Cimiteri interessati (*)

.....

.....

(*) Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati.

Cimiteri comunali interessati n. su n. in attività

DATI SEPOLTURE ANNUE

Anno			
Inumazione di feretri in campo comune			
Altre inumazioni di feretri			
Tumulazione di feretri in loculo			
Tumulazione di feretri in tomba privata			
Deposito temporaneo di feretri			
Tumulazione di urne cinerarie in loculo			
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata			
Dispersione ceneri in cinerario comune			
Totale sepolture			

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno			
Esumazione andate a buon fine			
Estumulazioni andate a buon fine			
Esumazioni con reinumazione			
Estumulazioni con ritumulazione			
Esumazioni con cremazioni resti mortali			
Estumulazioni con cremazioni resti mortali			
Estumulazioni con inumazione			
Totale operazioni cimiteriali			

Note per la compilazione
Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al mod. 1 in
quanto i cimiteri interessati sono una parte di quelli in attività.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali

Il Sindaco

.....

.....

MOD. 3

ZONE DA RISTRUTTURARE

Comune di Prov.

In allegato si trasmette planimetria in scala 1:500 dei cimiteri di:

.....
.....
.....

con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti.

Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1:50 con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma.

Il numero stimato di posti salma ottenibili dalla utilizzazione delle strutture cimiteriali, somma in totale a n. così distinto per cimitero:

..... n..... n.....
..... n..... n.....

Il Responsabile dei servizi cimiteriali

Il Sindaco

.....

.....

MOD. 4

CRITERI DA ADOTTARE NELLA RISTRUTTURAZIONE CIMITERIALE

Comune di Prov.

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa Amministrazione si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, una volta autorizzata dal Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, la deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per le tipologie individuate analiticamente riportate nei disegni allegati si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento:

Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione.

Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.

2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.

3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:

3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI.

Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell'art. 30 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.

3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorevoli la loro solidificazione>>.

Note per la compilazione.

Si è lasciata la possibilità da parte dell'Amministrazione di proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali

Il Sindaco

.....

.....

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1
 - OGGETTO
- Articolo 2
 - COMPETENZE
- Articolo 3
 - RESPONSABILITA'
- Articolo 4
 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- Articolo 5
 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6
 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

CAPO III - FERETRI

- Articolo 7
 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- Articolo 8
 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
- Articolo 9
 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI
- Articolo 10
 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI
- Articolo 11
 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12
 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
 - Articolo 13
 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI
 - Articolo 14
 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO
 - Articolo 15
 - ORARIO DEI TRASPORTI
 - Articolo 16
- ABROGATO**

- NORME GENERALI PER I TRASPORTI

Articolo 17

- RITI RELIGIOSI

Articolo 18

- TRASFERIMENTO DI SALMA SENZA FUNERALE

Articolo 19

- MORTI [~~PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O~~] PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

Articolo 20

- TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

Articolo 21

- TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Articolo 22

- TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Articolo 23

- TRASPORTO DI CENERI E RESTI

Articolo 24

- RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

CAPO V - DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

Articolo 24/bis

- PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 24/ter

- SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI

Articolo 24/quater

- USI FUNEBRI LOCALI

Articolo 24/quinquies

- RAPPORTI CON LE COMUNITA' RELIGIOSE

Articolo 24/sexies

- PROCEDURE INERENTI IL SERVIZIO FUNEBRE

Articolo 24/septies

- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 24/octies

- TRASPORTI FUNEBRI ESEGUITI DAL COMUNE

Articolo 24/novies

- DELL'IMPRESA FUNEBRE

Articolo 24/decies

- CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA

Articolo 24/undecies

- ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Articolo 24/duodecies

- REGIME DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Articolo 24/terdecies

- IDONEITA' DEI MEZZI

Articolo 24/quaterdecies

- RECLAMI

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 25

- ELENCO CIMITERI

Articolo 26

- DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

Articolo 27

- REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

Articolo 28

- AMMISSIONE NEL CIMITERO

Articolo 29

- AMMISSIONE NEI REPARTI SPECIALI

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30

- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

- PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32

- INUMAZIONE

Articolo 33

- CIPPO

Articolo 34

- TUMULAZIONE

Articolo 35

- DEPOSITO PROVVISORIO

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36

- ESUMAZIONI ORDINARIE

Articolo 37

- AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

Articolo 38

- ESUMAZIONE STRAORDINARIA

Articolo 39

- ESTUMULAZIONI

Articolo 40

- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO

Articolo 41

- RACCOLTA DELLE OSSA

Articolo 42

- OGGETTI DA RECUPERARE

Articolo 43

- DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 44

- OGGETTO E FINALITA'

Articolo 45

- CREMATORIO

Articolo 46

- AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Articolo 47

- URNE CINERARIE

Articolo 48

- LUOGHI E MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 49

- CONSERVAZIONE MEDIANTE SEPOLTURA, TUMULAZIONE O DISPERSIONE NEL CINERARIO COMUNE

Articolo 50

- AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 51

- AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 52

- PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 53

- LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 54

- DISPERSIONE DELLE CENERI SUL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE VALLE DEL TICINO

Articolo 55

- SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Articolo 56

- REGISTRI CIMITERIALI

Articolo 57

- INFORMAZIONE AI CITTADINI

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 58

- ORARIO

Articolo 59

- DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Articolo 60

- DIVIETI SPECIALI

Articolo 61

- RITI FUNEBRI

Articolo 62

- EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

- Articolo 63
- FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Articolo 64
- MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 65
- SEPOLTURE PRIVATE
Articolo 66
- DURATA DELLE CONCESSIONI
Articolo 67
- MODALITA' DI CONCESSIONE
Articolo 68
- USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
Articolo 69
- MANUTENZIONE [~~CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE~~]
Articolo 70
- COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

CAPO II - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 71
- DIVISIONE, SUBENTRI
Articolo 72
- RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI
Articolo 73
- RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA LIBERA
Articolo 74
- RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE
Articolo 75
- RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 76
- REVOCA
Articolo 77
- DECADENZA
Articolo 78
- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
Articolo 79
- ESTINZIONE

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 80

- ACCESSO AL CIMITERO

Articolo 81

- AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

Articolo 82

- RESPONSABILITA' [~~–DEPOSITO CAUZIONALE~~]

Articolo 83

- RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

Articolo 84

- INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

Articolo 85

- ORARIO DI LAVORO

Articolo 86

- SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Articolo 87

- VIGILANZA

Articolo 88

- OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 89

- ASSEGNAZIONE GRATUITA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

Articolo 90

- MAPPA

Articolo 91

- ANNOTAZIONI IN MAPPA

Articolo 92

- REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 93

- SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Articolo 94

- SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95

- EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 96

- CAUTELE

Articolo 97

- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 98

- CONCESSIONI PREGRESSE

Articolo 99

- SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Articolo 100

- NORMA TRANSITORIA

TARIFFARIO - ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' 24 GIUGNO 1993, N°24